

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS Presidente

(BA) TUCCI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) SEMERARO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) DI RIENZO Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(BA) POSITANO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA TUCCI

Seduta del 08/06/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento rimborsabile contro cessione del quinto, stipulato nell'agosto 2012 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del novembre 2016 (n.***18 - "contratto A"), e ad un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento, stipulato nell'agosto 2012 ed estinto il 16/2/2017 (n. ***32 – "contratto B"), il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- la restituzione, sulla base del criterio pro rata temporis, delle somme di € 1.276,19
 per il contratto A ed € 747,22 per il contratto B, versate a titolo di "commissioni
 accessorie", "commissioni finanziarie", "commissioni mediazione", "costi assicurativi
 rischio vita", già al netto dei rimborsi ricevuti in sede di estinzione anticipata;
- la restituzione degli importi di € 184,02 per il contratto A ed € 106,45 per il contratto
 B, versati a titolo di penale per l'estinzione anticipata;
- il tutto oltre interessi, spese di procedura e spese legali, quantificate in € 200 o nel "diverso importo che [il] Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa, per l'assistenza che si è resa necessaria al fine di ottenere il riconoscimento dell'accertato diritto alla restituzione".

L'intermediario, nelle controdeduzioni, si oppone alle pretese del cliente, eccependo:



- la non rimborsabilità delle commissioni di intermediazione percepite dagli agenti in attività finanziaria intervenuti (allega fattura del novembre 2012 per il contratto A e del maggio 2013 per il contratto B), stante la relativa natura *up front*;
- l'avvenuto rimborso, in sede di conteggio estintivo, degli interessi compensativi per l'estinzione anticipata, della quota non maturata delle commissioni incassate dalla Banca per l'attività di incasso rate e post erogazione, della quota non maturata delle commissioni maturande per l'intermediario finanziario e della quota non maturata delle commissioni maturande per l'agente in attività finanziaria;
- per quanto riguarda il contratto B, fa altresì presente di aver rimborsato "un ulteriore importo di competenza del cliente" pari a € 480;
- il mancato addebito al ricorrente di costi a titolo di premi assicurativi;
- la non rimborsabilità delle spese legali, "peraltro non giustificate né documentate", non essendo necessaria l'assistenza tecnica nell'ambito del procedimento ABF; evidenzia inoltre il carattere seriale della controversia.

Tanto premesso, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio richiama, preliminarmente, il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del finanziamento: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring,* l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring,* è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". Ciò in quanto "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva";
- "Priva di giuridico fondamento" si rivela l'opinione che sostiene una presunta "inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla



retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche".

 "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso, in proposito, nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento" valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Nel caso di specie, il Collegio rileva, preliminarmente, che il ricorrente utilizza denominazioni delle voci di costo ("commissioni accessorie", "commissioni finanziarie", "commissioni mediazione", costi assicurativi rischio vita") non coincidenti con quelle risultanti dal contratto. Peraltro, dagli importi indicati nella richiesta si evince che la domanda restitutoria ha ad oggetto le commissioni di istruttoria, le commissioni di incasso rate e gestione, le commissioni all'intermediario, le commissioni all'agente in attività finanziaria, le spese amministrative forfetarie.

Nel merito, con riferimento a entrambi i contratti, il Collegio accerta la natura *recurring* della commissione di gestione e incasso rate e delle spese amministrative forfetarie, in quanto remunerative anche di attività destinate a essere svolte in costanza di rapporto. Ha, per contro, natura *up front* la commissione di istruttoria, in quanto remunerativa esclusivamente di attività precontrattuali (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 1164/20).

Per quanto riguarda le commissioni all'intermediario e all'agente, il Collegio rileva che il contratto distingue una componente *up front* e una *recurring*, disciplinando il criterio di rimborso della componente *recurring*. Per il rimborso di quest'ultima componente troverà, pertanto, applicazione il criterio contrattuale (nel caso di specie: il *pro rata temporis*); il rimborso della componente *up front* dovrà, invece, essere effettuato secondo il criterio della curva degli interessi.

Non meritevole di accoglimento è la richiesta di restituzione della commissione di estinzione, il cui addebito (€ 184,02, con riferimento al contratto A, ed € 106,45, con riferimento al contratto B) risulta conforme al disposto normativo (art. 125-sexies, commi 2 e 3, T.U.B.), in quanto pari all'1% del debito residuo (€ 18.401,76 per il contratto A ed € 10.644,52 per il contratto B), a fronte di un importo rimborsato anticipatamente superiore alla soglia di € 10.000,00 (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/20, anche per la precisazione secondo cui "la previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in



ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.".

Il Collegio accerta, pertanto, il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base dei seguenti prospetti, che tengono conto dei rimborsi già effettuati, di cui vi sia evidenza in atti:

Contatto A



%	restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota interessi	38,18%

				restituzioni			
n/c	v	importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
0	comm. interm. q. maturata (up front)	€ 647,28	€388,37 🔾	€ 247,16 🗨	0		€ 247,16
0	comm.interm. q.maturand (recurring)	€ 48,72	€29,23 ○	€ 18,60 🔾		€ 28,92	€ 0,31
\circ	comm. agente q. maturata (up front)	€ 605,52	€ 363,31 🔾	€ 231,22 ④	0		€ 231,22
.0	comm.agente q. maturand (recurring)	€ 160,08	€96,05 🔾	€ 61,13 🔾	● €96,05	€ 95,03	€ 1,02
:C	comm. gestione e inc. rate (recurring)	€ 1.169,28	€ 701,57 🗨	€ 446,49 🔾	0	€ 694,10	€ 7,47
.0	comm. istruttoria (up front)	€ 779,52	€467,71	€ 297,66 🕥	0		€ 297,66
:0	spese amministrative forfe (recurring)	€ 80,00	€ 48,00 💿	€ 30,55 ○	0		€ 48,00
	rimborsi da conteggio estintivo						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 832,84		
interessi legali	sì	•	



Contatto B

###

rate residue		76
rate scadute	•	44
durata del finanziamento	•	120

	% restituzioni
- in proporzione lineare	63,33%
- in proporzione alla quota interess	si 42,32%
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	

				restituzioni			
n/c ▼		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi •	tot ristoro
comm. int. q. maturata (	(up front)	€ 357,12	€ 226,18 ○	€ 151,15 ④	0		€ 151,15
Comm. int. q. maturanda (r	recurring)	€ 26,88	€ 17,02 ○	€11,38 🔾	<b>● €</b> 17,02	€ 16,81	€ 0,21
comm. ag. q. maturata (	(up front)	€303,36	€ 192,13 🔾	€ 128,39 🜘	0		€ 128,39
Comm. ag. q. maturanda (r	recurring)	€ 80,64	€ 51,07 ○	€34,13 🔾	<b>● €</b> 51,07	€ 50,44	€ 0,63
comm. gestione e inc. rate (r	recurring)	€ 645,12	€ 408,58 🖲	€273,04 🔾	0	€ 403,56	€ 5,02
comm. istruttoria (	up front)	€ 430,08	€ 272,38 🔾	€ 182,02 ⑨	$\circ$		€ 182,02
spese amministrative forfe (r	recurring)	€ 80,00	€ 50,67 💿	€33,86 ○	0		€ 48,00
rimborsi da conteggio estintiv	0						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 515,4	2
interessi legali	sì	•

Non meritevole di accoglimento è la richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale, in ragione della natura seriale della controversia.

## P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.348,26, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da BRUNO DE CAROLIS